



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
TRA**

Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, Codice fiscale 92012890676 e partita IVA 00898930672, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Direttore Prof. Christian Corsi, nato a Teramo il 16/05/1976, in virtù di quanto stabilito nell'art. 40 comma 5, lett. c) dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo

E

L'Azienda/Ente, con sede legale in
..... Via n....., cap,
sede operativa codice fiscale/P.I.
....., recapito telefonico,
e-mail di seguito denominato "soggetto ospitante",
rappresentato da Sig./Dott.
....., nato a
il,

PREMESSO

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti/ studenti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Teramo.

L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto ospitante" il relativo progetto formativo.

ART. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà con apposita nota del Dipartimento di riferimento che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun tirocinante e che dovrà essere restituita dal Soggetto ospitante controfirmata per accettazione; il progetto formativo e di orientamento dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore accademico e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

ART. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutore accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
- registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al Tutor accademico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Dipartimento la variazione e le relative motivazioni.

ART. 4 – ASSICURAZIONI

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

ART. 5 – ADEMPIMENTI INFORMATIVI

Il soggetto ospitante, in base a quanto stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è "soggetto obbligato" alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell'attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente alla Dipartimento ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

ART. 6 – VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare al tirocinante, al termine delle attività, un'attestazione di avvenuto tirocinio.

ART. 7 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Al soggetto ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il soggetto ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando la Dipartimento da qualsiasi onere di verifica.

ART. 8 – BORSE DI STUDIO E LAVORO, AGEVOLAZIONI, ECC.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per la Dipartimento, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio e lavoro, o consentire loro l'utilizzo di servizi (mensa, trasporto, ...) specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o le modalità di utilizzo nel progetto formativo.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dal Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

ART. 10 – NORME FINALI

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo che le parti comunichino disdetta della convenzione da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. La disdetta della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Teramo.

ART. 12 – ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è conservata agli atti di ciascun Ente.
La Convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.
La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 (Autorizzazione Ministero delle Finanze Direzione Regionale delle Entrate per l'Abruzzo n. 4320 del 29/05/20000), con onere a carico dell'Università degli Studi di Teramo.
La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante.

Data,

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE**
Università degli Studi di Teramo

IL DIRETTORE

Prof. Christian Corsi

.....
Timbro e firma

AZIENDA/ENTE

.....

SETTORE

.....

Dott./Sig.....

Qualifica.....

.....

Timbro e Firma